UNINDUSTRIA
UNIONE DEGLI INDUSTRIALI E DELLE IMPRESE
DI ROMA • FROSINONE • RIETI • VITERBO

Verbale di Accordo

Addì 19 marzo 2012, presso la sede di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma,

tra

il Gruppo Sky Italia, composto, ai fini del presente accordo dalle società Sky Italia Srl e Sky Italia Network Service Srl (già Telecare Srl), di seguito denominate "le Aziende", assistito da UNINDUSTRIA – Confindustria Roma,

e

la SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali e territoriali, unitamente alle RSU delle aziende del Gruppo SKY Italia come sopra composto.

Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale ed i risultati conseguiti per il Fiscal Year 2012 ed hanno discusso la possibilità di rinnovare l'istituto del Premio di Risultato, scaduto ad ogni effetto con il 30 Giugno 2011.

Il tema si inserisce nell'attuale scenario di Relazioni Industriali tra le Parti, che presenta numerose tematiche in discussione a livello nazionale ed alle quali sono stati dedicati precedenti incontri sia con la Direzione Risorse Umane che con i vertici del Gruppo Sky Italia.

In questo quadro complesso le Parti considerano prioritario dare continuità al Premio di Risultato per il FY12, rimandando a future ulteriori discussioni, anche a breve scadenza ed in coincidenza con altre tematiche, le realizzazione di un istituto che possa fare riferimento a più esercizi economici (Fiscal Year) con nuove regole e parametri.

Condividendo questa logica, le Parti, anche tenuto conto della non sovrapponibilità dei cicli negoziali previsti dagli Accordi Interconfederali vigenti nonché dall'art. 2 comma 13 del vigente CCNL TLC attualmente in fase di rinnovo, concordano esclusivamente di prorogare per il FY12 (periodo Luglio 2011 – Giugno 2012) il Premio di Risultato, con le stesse modalità previste ed applicate all'istituto per il FY11, come disciplinate dall'accordo sottoscritto in data 6 Maggio 2009, che si allega al presente accordo sub A e che ne costituisce parte integrante.

Con l'obiettivo di salvaguardare dati industriali riservati, i valori numerici corrispondenti al raggiungimento pieno (100%) degli obiettivi aziendali di crescita fissati per il FY12 in relazione ai parametri crescita netta abbonati ed EBIT, condivisi tra le Parti, verranno depositati in forma documentale presso un Notaio dalle Parti, che ne richiederanno la riconsegna successivamente alla conclusione del periodo previsto, ai fini della verifica dei risultati raggiunti e del calcolo degli importi maturati.

Stante la loro entità ed in considerazione della loro natura, gli importi a titolo di Premio di Risultato non concorreranno a determinare il Trattamento di Fine Rapporto, in virtù di quanto determinato dalla Legge n° 297/1982, e saranno da considerarsi omnicomprensivi delle incidenze, già considerati in sede di quantificazione degli importi stessi, su tutti gli istituti contrattuali e di Legge, ai sensi dell'art.3 della Legge n° 402/1996.

Inoltre, le parti si danno atto che le erogazioni a titolo di Premio di Risultato avranno le caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei trattamenti di agevolazione fiscale e contributiva previsti dalla normativa vigente.

Le parti, infine, concordano di effettuare una verifica, entro il 20 aprile 2012, sull'andamento dei parametri in funzione degli obiettivi definiti e della conseguente maturazione del Premio.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. la UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

p. il Gruppo SKY Italia

p. la SLC CGIL

p la FISTEL CISL

p. la UILCOM UIL

p. le RSU

Allegato B - accordo sindacale in data 7 Marzo 2012

Premio di Risultato FY 2012 - Allegato B : importi maturabili x livello contrattuale			
TLC	FRT	parametro	importi lordi - 100% FY 2012
Livello 7	Livello 8 e 9	210	€ 2.184
Livello 6	Livello 6 e 7	200	€ 2.080
Livello 5	Livello 5	180	€ 1.872
Livello 4	Livello 4	155	€ 1.612
Livello 3	Livello 3	135	€ 1.404
Livello 2	Livello 2	120	€ 1.248